



ISTITUTO COMPRENSIVO DI SOCI "XIII APRILE"  
SEDE: Via della Repubblica -52011 -Loc. Soci - Bibbiena ( AR)  
C.F. 94004070515 cod. MIUR : ARIC82200T  
Via della Repubblica, 1 - 52010SOCI(AR) ☎ - 0575/560251  
E-mail: aric82200t@istruzione.it – aric82200t@pec.istruzione.it

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "TREDICI APRILE"-BIBBIENA  
Prot. 0004462 del 02/09/2021  
06-03 (Uscita)

Soci , vedi segnatura

CONTRATTO

Per l'affidamento del servizio di Medico Competente, tra

- l'Istituto comprensivo XIII Aprile di Soci (Ar) C.F. 94004070515 legalmente rappresentato dal Dirigente Scolastico prof. Renato Ciofi Iannitelli

e

Sintesi Consulenze Studio Medico Associato per Igiene – ..... – legalmente rappresentato dal dott. Maurizio Luzzi, NATO A ..... residente in .....

- VISTO** il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull'amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato»;
- VISTO** il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, concernente «Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della L. 15/03/1997»;
- VISTO** il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107»;
- VISTO** il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni;
- TENUTO CONTO** delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti dall'articolo 25, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, dall'articolo 1, comma 78, della L. n. 107/2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.l. n. 129/2018;
- VISTO** il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF) 2019-2022;
- VISTO** il Programma Annuale 2021 approvato con delibera del Consiglio di Istituto n. 1 della seduta del 25/01/2021;
- CONSIDERATO** La situazione di emergenza per il covid-19

**CONSIDERATA** la necessità di attuare la sorveglianza sanitaria dei lavoratori, nei casi previsti dagli artt. 18 e 25 del D.L.vo 81/2008, che comprende accertamenti preventivi e periodici svolti dal Medico Competente;

**CONSIDERATA** la circolare del Ministero della salute prot. 5443 del 22/2/2020;

**PRESO ATTO** del D.P.C.M. del 26/04/2020 e successive modifiche riguardo le misure da adottare per il contrasto e il contenimento della diffusione di virus negli ambienti di lavoro;

**VISTA** la delibera Anac n. 412 del 2019, la quale sancisce un postulato di diritto, di carattere generale, applicabile anche alla scuola (vedi nota MIUR 1033 del 29.05.2020 in cui la pronuncia è pacificamente richiamata) ed in base al quale il conferimento dell'incarico di medico competente, previsto dalla normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, è qualificabile come appalto di servizi e non come mero incarico professionale normato dal testo unico sul pubblico

impiego;

Vista la determina del 02/09/2021, prot.4459, con la quale veniva autorizzato, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, l'affidamento diretto del servizio di Medico Competente all'operatore economico "Sintesi Consulenze Studio Medico Associato per igiene", per un importo complessivo delle prestazioni pari ad € 216,50 (duecentosedici e cinquanta centesimi);

si conviene e stipula quanto segue

#### **Art.1 - Oggetto del contratto**

Il presente contratto ha ad oggetto tutte le attività che sono connesse, secondo i principi della medicina del lavoro e del codice etico ICOH, alle funzioni di Medico competente, così come previste nel D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, in particolare agli articoli 25, 39, 40 e 41, del citato decreto. Resta inteso che l'incarico si estenderà automaticamente ad eventuali ulteriori contenuti che dovessero derivare da modifiche ed integrazioni al citato decreto legislativo per quanto attiene ai compiti del Medico competente. Il Datore di lavoro assicura al Medico competente ogni supporto organizzativo e collegamento operativo necessario per l'espletamento dell'incarico e fornisce le informazioni di cui all'art. 18, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

#### **Art.2 – Servizi inclusi nel contratto**

Tra i compiti compresi nel servizio rientrano, più specificamente:

- la collaborazione con il Datore di lavoro e con il Servizio di Prevenzione e Protezione alla valutazione dei rischi e alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute;
- la visita degli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa da stabilire in base alla valutazione dei rischi;
- la partecipazione alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati verranno forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria;
- La partecipazione alla riunione periodica annuale del S.P.P. ;
- La programmazione e l'effettuazione della sorveglianza sanitaria

Nello specifico, l'attività di sorveglianza sanitaria effettuata dal medico competente comprende:

- a) visita medica preventiva intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;
- b) visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica ;
- c) visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
- d) visita medica in occasione del cambio mansione onde verificare l'idoneità alla mansione specifica;
- e) visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente ;
- f) visita medica preventiva in fase preassuntiva;
- g) visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione.

#### **Art.2 - Periodo dell'incarico**

L'incarico avrà una durata di un anno, a far data dalla sottoscrizione dello stesso e fino al 31 agosto 2022. La revoca del contratto avrà effetto a 90 gg dalla data di notifica scritta e pertanto per tale periodo l'azienda dovrà permettere al Medico competente di far fronte a tutti gli obblighi previsti dalla sorveglianza sanitaria e dovrà corrispondere i relativi compensi.

#### **Art. 3 – Risoluzione del contratto**

La scuola, in caso di risoluzione del contratto per inadempimento contrattuale del committente ha diritto al risarcimento del danno conseguente.

Il Medico Competente può recedere dal presente contratto dando comunicazione scritta mediante raccomandata a/r con preavviso di almeno trenta giorni. Il mancato preavviso costituisce fattispecie di inadempimento contrattuale.

#### **Art.4 - Corrispettivo e fatturazione**

I compensi per l'espletamento dell'incarico verranno regolati sulla base delle tariffe riportate nell'allegato A e sulla base di un registro delle prestazioni svolte regolarmente tenuto e aggiornato a cura del D.S.G.A. dell'Istituto comprensivo XIII Aprile.

#### **Art. 5 – Sede e modalità di svolgimento dell'incarico**

L'incarico di Medico Competente si intende riferito a tutti i plessi dell'istituto comprensivo "XIII Aprile" di Soci.

Il Medico Competente svolgerà l'attività libero professionale di cui sopra nei giorni, nelle ore e nei luoghi che saranno preventivamente concordati con la Scuola, comunque nel rispetto della periodicità programmata ed in armonia con la normativa vigente e con il D.Lgs. 81/2008.

#### **ART.6 – Aspetti organizzativi**

Tutti gli aspetti organizzativi e amministrativi legati allo svolgimento delle attività di sorveglianza sanitaria verranno curati dallo studio medico "Sintesi Consulenze Studio Medico Associato per Igiene". In particolare, in base a quanto stabilito dall'art. 25 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, il Medico competente:

- istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, un cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria. Tale cartella è conservata con salvaguardia del segreto professionale e, salvo il tempo strettamente necessario per l'esecuzione della sorveglianza sanitaria e la trascrizione dei relativi risultati, presso il proprio studio in formato digitale;
- consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e con salvaguardia del rischio professionale;
- consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitarie e di rischio, e gli fornisce le informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima.
- Invia all'ISPESL, esclusivamente per via telematica, le cartelle sanitarie e di rischio nei casi previsti dal Decreto Legislativo n. 81/2008, alla cessazione del rapporto di lavoro, nel rispetto delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 (conservazione e tutela in materia di protezione dei dati personali).
- Fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione della attività che comporta l'esposizione a tali agenti. Fornire altresì, a richiesta, informazioni analoghe al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
- Informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 e, a richiesta dello stesso, rilasciare copia della documentazione sanitaria. Pagina 3 di 4
- Comunicare per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all'articolo 35, al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornire indicazioni sul significato di detti risultati ai fini dell'attuazione delle misure per la tutela della salute e dell'integrità psico-fisica dei lavoratori.

#### **ART.7- Informativa sul Trattamento dei dati personali**

Il Medico Competente dovrà utilizzare esclusivamente i dati indispensabili, pertinenti e limitati a quanto necessario per il perseguimento delle finalità per cui sono raccolti e trattati. Tali dati potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta da disposizioni di legge la facoltà di accedervi, previa esplicita autorizzazione del Dirigente Scolastico.

Resta inteso che, in caso di risoluzione del contratto, il Medico Competente si impegna restituire all'azienda informazioni elettroniche e cartacee pertinenti all'attività svolta e a rilasciare una dichiarazione di responsabilità e validità illimitata sull'archivio dati.

#### **Art.8 - Clausola di tracciabilità dei flussi finanziari**

Per consentire gli adempimenti previsti dalla Legge 136/2010 così come modificata ed integrata dal Dl. 12/11/2010 n. 187, il dott. Bernardini Oliviero assume gli obblighi di tracciabilità, pena la nullità assoluta del contratto.

A tal fine:

- 1) Dichiaro di essere informato in ordine alle disposizioni di cui all'art. 3 della legge 136/2010 e s.m.i. e di impegnarsi a rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ivi previsti;
- 2) Dichiaro di essere a conoscenza che il mancato utilizzo del bonifico bancario ovvero degli altri strumenti di incasso o pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto.

**Letto, confermato e sottoscritto**

Dott. Maurizio Luzzi

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Renato Ciofi Iannitelli

